



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori LI GOTTI, CARLINO, BELISARIO, GIAMBRONE,
BUGNANO, CAFORIO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, MASCITELLI,
PARDI e PEDICA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 2010

Riforma della disciplina in materia di conciliazione ed arbitrato
nel contenzioso in materia di lavoro

ONOREVOLI SENATORI. - In data 3 marzo 2010 il Senato licenziava il testo dell'atto Senato n. 1167-B (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), il cosiddetto «collegato lavoro» alla legge finanziaria per il 2010 (legge 23 dicembre 2009, n. 191). Il successivo 31 marzo 2010 tuttavia il medesimo testo veniva rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74 della Costituzione.

Nel messaggio con il quale chiedeva alle Camere una nuova deliberazione sul provvedimento, il Presidente della Repubblica, sottolineava in linea generale la marcata eterogeneità della normativa in esso contenuta e gli effetti negativi di ciò in termini di conoscibilità e comprensibilità delle disposizioni, sulla organicità del sistema normativo e quindi sulla certezza del diritto.

In particolare, i rilievi del Presidente della Repubblica si appuntavano sulla particolare problematicità di alcune disposizioni del provvedimento, quali gli articoli 20 e 31 e sulle disposizioni connesse a quest'ultimo quali gli articoli 30, 32 e 50, disposizioni che disciplinano temi di indubbia delicatezza sul piano sociale, attinenti alla tutela del diritto alla salute e di altri diritti dei lavoratori.

Tuttavia, dopo quattro ulteriori passaggi parlamentari, in data 19 ottobre 2010 la Camera approvava definitivamente il testo della attuale legge 4 novembre 2010, n. 183, nel quale le disposizioni segnalate dal Presidente della Repubblica sono state di fatto confer-

mate o hanno comunque subito modifiche non sostanziali e dunque, a causa della loro formulazione, rischiano di prestarsi a seri dubbi interpretativi e a potenziali contenziosi.

La nuova normativa, oltre ad apparire tuttora nettamente penalizzante per il lavoratore, presenta dubbi profili di costituzionalità, peraltro già ampiamente rilevati nel corso del dibattito al Senato, in particolar modo per quanto concerne le norme sull'arbitrato di cui all'articolo 31 della legge n. 183 del 2010.

Come già rilevato dal Presidente della Repubblica, le disposizioni di cui al commi da 1 a 11 dell'attuale articolo 31 della legge n. 183 del 2010, modificano in modo rilevante la sezione I del capo I del titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile, nella parte in cui reca le disposizioni sul tentativo di conciliazione e sull'arbitrato nelle controversie individuali di lavoro (articoli da 409 a 412-*quater* del codice di procedura civile), introducendo varie modalità di composizione delle controversie di lavoro alternative al ricorso al giudice. Il medesimo articolo 31 della legge n. 183 del 2010, apporta inoltre, negli ultimi sette commi, una serie di modifiche al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dirette a rafforzare le competenze delle commissioni di certificazione dei contratti di lavoro.

La Corte costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle norme che prevedono il ricorso obbligatorio all'arbitrato, poiché solo la concorde volontà delle parti può consentire deroghe al fondamentale principio di statualità ed esclusività della giurisdizione (articolo 102, primo comma, della Costituzione) e al diritto di tutti i cittadini di agire in giudizio per la tutela dei pro-

pri diritti ed interessi legittimi (articoli 24 e 25 della Costituzione). Inoltre, con riferimento ai rapporti nei quali sussiste un evidente, marcato squilibrio di potere contrattuale tra le parti, la Corte costituzionale ha riconosciuto la necessità di garantire la «effettiva» volontarietà delle negoziazioni e delle eventuali rinunce, ancora una volta con speciale riguardo ai rapporti di lavoro ed alla tutela dei diritti del lavoratore in sede giurisdizionale. Questa linea giurisprudenziale, ripresa e sviluppata dalla Corte di cassazione, ha condotto a far decorrere la prescrizione dei crediti di lavoro nei rapporti privi della garanzia della stabilità dalla cessazione del rapporto. Ciò in analogia con quanto previsto dall'articolo 2113 del codice civile in ordine alla decorrenza del termine per l'impugnazione di rinunce e transazioni che abbiano avuto ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti collettivi come riconosciuto nelle sentenze della Corte costituzionale n. 63 del 1966, n. 143 del 1969, n. 174 del 1972, n. 127 del 1977, n. 488 del 1991, nn. 49, 206 e 232 del 1994, nn. 54 e 152 del 1996, n. 381 del 1997, n. 325 del 1998 e n. 221 del 2005.

Sulla base di tali indicazioni non può non essere oggetto di censura la previsione di cui al comma 10 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2010. La disposizione, inserita nel corso del primo dei quattro passaggi parlamentari successivi al rinvio alle Camere del testo, in base alla quale la decisione di devolvere ad arbitri la definizione di eventuali controversie attraverso l'inserimento di apposita clausola compromissoria «non può essere pattuita e sottoscritta prima della conclusione del periodo di prova, ove previsto, ovvero se non siano trascorsi almeno trenta giorni dalla data di stipulazione del contratto di lavoro, in tutti gli altri casi», non muta infatti la condizione di debolezza nella quale si viene a trovare la parte che offre la prestazione di lavoro. L'esigenza di verificare che la volontà delle parti di devolvere ad ar-

bitri le controversie sia «effettiva» risulta dalla stessa formulazione del suddetto comma 10 del medesimo articolo 31 della legge n. 183 del 2010, che, confermando il testo già oggetto di censura da parte del Presidente della Repubblica, affida tale accertamento agli organi di certificazione di cui all'articolo 76 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003. Garanzia che non appare sufficiente, perché tali organi non potrebbero che prendere atto della volontà dichiarata dal lavoratore, una volta che sia stata confermata in una fase che è pur sempre costitutiva del rapporto e nella quale permane pertanto una ovvia condizione di debolezza.

Non sembra coerente con i principi generali dell'ordinamento e con la stessa impostazione del medesimo comma 10, che consente di pattuire clausole compromissorie solo ove ciò sia previsto da accordi interconfederali o contratti collettivi di lavoro, la previsione di cui al comma 11 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2010. Tale disposizione, anch'essa sostanzialmente confermata dopo il rinvio alle Camere, stabilisce la possibilità di un intervento suppletivo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di cui pure si è precisata espressamente la natura regolamentare) che dovrebbe consentire, anche in assenza dei predetti accordi, tale possibilità «stabilendone le modalità di attuazione e di piena operatività». Come già rilevato dal Presidente della Repubblica si tratta di un'ampia delegificazione con modalità che non risultano in linea con le previsioni dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

È stata inoltre confermata la disposizione di cui all'articolo 31, comma 9, della legge n. 183 del 2010, che sancisce la estensione anche al pubblico impiego della possibilità di ricorrere all'arbitrato di equità che il provvedimento in esame dovrebbe introdurre attraverso la riforma dell'articolo 412 del codice di procedura civile di cui al comma 5 del medesimo articolo 31. È rimasta dunque inevasa la richiesta del Presidente della Re-

pubblica di chiarire se ed a quali norme si possa derogare senza ledere i principi di buon andamento, trasparenza ed imparzialità dell'azione amministrativa sanciti dall'articolo 97 della Costituzione.

Il presente disegno di legge (che riprende in parte il disegno di legge n. 838 avente ad oggetto la revisione complessiva della normativa processuale del lavoro) è volto a introdurre nel nostro ordinamento una diversa disciplina in materia di conciliazione e di arbitrato.

Disciplina della conciliazione

In sintesi il presente disegno di legge si fonda, quanto alla disciplina della conciliazione, sui seguenti principi-base (articoli 1-3):

la fase conciliativa è una fase precontenziosa a giudizio già iniziato (conciliazione endogiudiziale) (articolo 1);

la difesa tecnica è coinvolta nella fase precontenziosa (articolo 1);

la conciliazione è tentata dal giudice o dal conciliatore appositamente designato tra quelli iscritti in apposito albo (articolo 1);

se la conciliazione è raggiunta, il relativo processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo con decreto del giudice (articolo 2);

l'ingiustificata assenza del ricorrente o di entrambe le parti all'udienza fissata per la conciliazione comporta l'estinzione del processo, mentre l'assenza della parte convenuta può dar luogo all'emanazione di un'ordinanza provvisoria di pagamento totale o parziale delle somme domandate o a provvedimenti anticipatori della decisione di merito (articolo 3);

se la conciliazione non riesce viene redatto verbale con l'indicazione succinta delle ipotesi di soluzione della controversia allo stato degli atti (articolo 3).

Resta salva, come previsto dalla nuova formulazione dell'articolo 412-*quater* del co-

dice di procedura civile (articolo 6 del disegno di legge), la possibilità di conciliazione in sede sindacale o presso il competente ufficio pubblico, con effetti equivalenti a quella endoprocessuale, a determinate condizioni.

Gli articoli 12 e 13 del disegno di legge, introducendo rispettivamente gli articoli 64-*bis* e 64-*ter* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, estendono la disciplina sul tentativo di conciliazione nelle controversie di lavoro privato anche a quelle di lavoro pubblico.

Per quanto concerne, infine, la figura del conciliatore, la sua autorevolezza deriverà dalla sua nomina, che verrà effettuata dal giudice, attingendo ad un albo dei conciliatori esperti in materie giuslavoristiche, tenuto dal presidente del tribunale

La disciplina di tale albo è contenuta nel nuovo articolo 146-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368 (articolo 11 del disegno di legge). La determinazione del *quantum* relativo all'indennizzo per l'operato del conciliatore è rinviato ad un decreto ministeriale. Il presente disegno di legge, pertanto, non è senza oneri per lo Stato, essendo l'importo dell'indennità per il conciliatore fissato in euro 100, qualunque sia l'esito del tentativo di conciliazione, indennità elevata ad euro 150 ove il tentativo si concluda con la conciliazione e ridotta ad euro 75 ove il tentativo non possa essere espletato per mancata presentazione delle parti o del convenuto.

Disciplina dell'arbitrato

Per quanto concerne l'arbitrato, pur nella consapevolezza del carattere controverso del tema (per le varie opzioni politico-sindacali che lo caratterizzano) tale istituto viene certamente valorizzato come un'alternativa alla decisione giurisdizionale al fine di filtrare, in termini selettivi, il ricorso alla giustizia

del lavoro, consentendole così di intervenire nelle controversie di maggiore rango con la dovuta professionalità e tempestività e da costituire una reale attrattiva per la celerità e la stabilità.

Tuttavia l'idea di un ampliamento abnorme del ricorso all'arbitrato rituale con abrogazione del divieto di compromettibilità ad arbitri delle controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile o (come invece stabilisce la disciplina introdotta con l'articolo 31 della legge n. 183 del 2010) attraverso la legittimazione di clausole compromissorie, trasfuse nel contratto collettivo e richiamate nel contratto individuale, che consentano la devoluzione ad arbitri anche quando abbiano ad oggetto diritti dei lavoratori derivanti da disposizioni inderogabili di legge o da contratti collettivi, è del tutto esclusa.

Il nuovo articolo 412.1 del codice di procedura civile (articolo 4 del disegno di legge) stabilisce la possibilità di affidare il mandato in via arbitrale allo stesso conciliatore in ogni fase del tentativo di conciliazione, an-

che solo per una parte della controversia nonché la possibilità di ricorso all'arbitrato dopo il fallimento del tentativo di conciliazione. La richiesta di deferimento ad arbitri deve risultare da atto scritto contenente, a pena di nullità, il termine entro il quale l'arbitro dovrà pronunciarsi ed i criteri per la liquidazione dei compensi spettanti all'arbitro stesso. L'arbitro è obbligato al rispetto delle norme inderogabili di legge e del contratto collettivo.

L'articolo 412-ter del codice di procedura civile, come modificato dall'articolo 5 del disegno di legge, stabilisce l'impugnabilità del lodo, per qualsiasi vizio, davanti alla Corte d'appello, con previsione di un doppio termine, breve, dalla notifica, e lungo, dal deposito del lodo. L'impugnazione del lodo non ne sospende l'esecutività.

Infine, il nuovo articolo 412-quinquies del codice di procedura civile (articolo 7 del disegno di legge) garantisce il mantenimento della concorrente disciplina arbitrale eventualmente prevista da accordi o contratti collettivi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Tentativo obbligatorio di conciliazione)

1. L'articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 410. - *(Tentativo obbligatorio di conciliazione)* - La decisione delle controversie relative ai rapporti di cui all'articolo 409 è preceduta dall'esperimento del tentativo di conciliazione nei termini e con le modalità previsti dal presente articolo.

Il primo comma non si applica:

a) alle controversie previdenziali aventi ad oggetto accertamenti sanitari;

b) alle controversie per le quali sono stabiliti dalla legge procedimenti sommari o da esperirsi in via d'urgenza.

Il giudice, ricevuto il ricorso, fissa la comparizione delle parti per condurre personalmente il tentativo di conciliazione entro il termine di due mesi dalla data del deposito del ricorso.

Quando non può provvedere ai sensi del terzo comma, il giudice con proprio decreto designa un conciliatore, scelto tra quelli compresi nell'apposito albo, con il compito di esperire, entro il termine fissato dal decreto stesso, comunque non superiore a tre mesi, il tentativo di conciliazione.

Il decreto, emanato entro quindici giorni dalla data di deposito del ricorso, fissa il giorno, la data ed il luogo stabiliti per la comparizione delle parti e contiene l'avvertimento al convenuto che in caso di mancata

comparizione potranno essere emessi, a suo carico, i provvedimenti previsti dall'articolo 412, secondo comma. Il decreto ed il ricorso sono notificati al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla pronuncia, salvo quanto disposto dall'articolo 417.

Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della data fissata per il tentativo di conciliazione, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune presso cui ha sede il giudice adito, e depositando in cancelleria una memoria difensiva, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 416.

Quando il giudice non fissa l'udienza per il tentativo di conciliazione presso di sé, l'intero fascicolo è trasmesso al conciliatore subito dopo la scadenza del termine per il deposito della memoria difensiva. Il fascicolo è trasmesso anche in caso di mancato deposito della memoria. Il convenuto che si costituisce successivamente può comparire dinanzi al conciliatore, ferme le decadenze verificatesi.

Il convenuto, se propone domanda in via riconvenzionale, a norma dell'articolo 416, secondo comma, deve con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere espressamente al giudice lo spostamento della data fissata per esperire il tentativo di conciliazione.

Il decreto che sposta la data di comparizione, emesso nei successivi cinque giorni, è notificato unitamente alla memoria difensiva, a cura del convenuto, all'attore, entro dieci giorni dalla data in cui è stato pronunciato.

Il tentativo di conciliazione di cui ai commi terzo e quarto, non deve essere esperito quando il ricorrente dimostri di aver effettuato, prima del giudizio, un tentativo di conciliazione nel rispetto delle modalità di cui all'articolo 412-*quater*, commi terzo, quarto e quinto».

Art. 2.

(Processo verbale di conciliazione)

1. L'articolo 411 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 411. - *(Processo verbale di conciliazione)* - Il tentativo di conciliazione si svolge in un'unica seduta, che può essere rinviata una sola volta entro un termine non superiore a un mese dalla data iniziale.

Il giudice o il conciliatore svolgono un ruolo attivo al fine di pervenire alla conciliazione, formulando eventuali proposte di soluzione.

Se la conciliazione riesce si forma processo verbale che è sottoscritto dal giudice o dal conciliatore, dalle parti e, ove presenti, dai loro difensori. L'autografia della sottoscrizione, o la impossibilità delle parti a sottoscrivere, è certificata dal giudice o dal conciliatore.

Se la conciliazione è raggiunta davanti al conciliatore, questi trasmette il relativo verbale entro cinque giorni alla cancelleria del giudice.

Il giudice, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto».

Art. 3

(Verbale di mancata conciliazione)

1. L'articolo 412 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 412. - *(Verbale di mancata conciliazione)*. - Se entrambe le parti, o la parte che ha presentato il ricorso, o proposto domanda riconvenzionale, non compaiono personalmente, o tramite procuratore speciale, al tentativo di conciliazione il giudice, o il conciliatore, ne dà atto nel processo verbale ed il giudice dichiara estinto il processo, direttamente o dopo aver ricevuto gli atti dal con-

ciliatore, salvo giustificato motivo. In tal caso il giudice, o il conciliatore, fissa una nuova data per la comparizione entro un termine non superiore a un mese.

In caso di mancata comparizione del convenuto, sia o non costituito, o dell'attore, convenuto in via riconvenzionale, davanti al conciliatore o al giudice, quest'ultimo può, su istanza di parte, con accertamento allo stato degli atti, emettere un'ordinanza provvisoriamente esecutiva di pagamento totale o parziale delle somme richieste; il giudice può anche emettere ulteriori provvedimenti anticipatori della decisione di merito.

Se la conciliazione non riesce il giudice o il conciliatore redigono un verbale di mancata conciliazione. In esso le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso, per la parte su cui si è raggiunta la conciliazione, il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo secondo quanto stabilito dell'articolo 411, quinto comma.

Nello stesso verbale il conciliatore espone gli estremi del tentativo, le eventuali proposte indirizzate alle parti per pervenire ad un accordo, e quanto ritenga utile portare alla conoscenza del giudice per il prosieguo del procedimento.

Il conciliatore, salva l'ipotesi di cui all'articolo 412.1, trasmette entro cinque giorni il verbale al giudice, il quale fissa con decreto l'udienza davanti a sé entro quindici giorni, attribuendo in via provvisoria ad una della parti o ad entrambe l'onere del pagamento dell'indennità dovuta al conciliatore a norma dell'articolo 146-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice.

Il conciliatore provvede ai sensi del quinto comma anche nel caso in cui le parti gli abbiano affidato il mandato di risolvere solo una parte della controversia.

Il decreto è depositato nella cancelleria del giudice ed è notificato a cura dell'attore al

convenuto non costituito, senza pregiudizio degli effetti processuali già verificatisi.

Ove il tentativo di conciliazione non abbia esito positivo, il giudice può tenerne conto ai fini della distribuzione delle spese di lite, anche ponendole, in tutto o in parte, a carico della parte formalmente vittoriosa che ha rifiutato ragionevoli proposte conciliative».

Art. 4.

(Arbitrato facoltativo)

1. Dopo l'articolo 412 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Art. 412.1 - *(Arbitrato facoltativo)* - In qualunque fase del tentativo di conciliazione, le parti possono affidare allo stesso conciliatore il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia, in tutto o in parte.

Il compromesso deve risultare da atto scritto contenente, a pena di nullità, il termine per l'emanazione del lodo, prorogabile per non più di una volta in misura non superiore a quella originariamente prevista, nonché i criteri per la liquidazione dei compensi spettanti all'arbitro. L'arbitro decide sulla controversia nel rispetto delle norme inderogabili di legge e del contratto collettivo, sulla base dei documenti in suo possesso e acquisendo, ove necessario, altri mezzi istruttori. Si applica la disposizione dell'articolo 429, comma terzo.

Il lodo acquista efficacia esecutiva con il deposito presso la cancelleria del giudice».

Art. 5.

(Impugnazione del lodo arbitrale)

1. L'articolo 412-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 412-ter. - *(Impugnazione del lodo arbitrale)* - Il lodo arbitrale può essere impugnato, per qualsiasi vizio, ivi compresa

la violazione e la falsa applicazione di legge dei contratti e accordi collettivi, davanti alla corte d'appello in funzione di giudice del lavoro nel cui distretto è la sede dell'arbitrato, entro un mese dalla sua notificazione, ovvero entro sei mesi dal suo deposito presso la cancelleria del giudice, ai sensi dell'articolo 412.1, terzo comma.

L'impugnazione non sospende l'esecutività del lodo».

Art. 6.

(Altre modalità di conciliazione)

1. L'articolo 412-*quater* del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Art. 412-*quater*. - *(Altre modalità di conciliazione)* - Il tentativo di conciliazione nelle controversie di cui all'articolo 409 può essere altresì svolto presso le sedi previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché presso le direzioni provinciali del lavoro.

Gli accordi raggiunti in tali sedi, sottoscritti dalle parti interessate e dal conciliatore, acquistano efficacia di titolo esecutivo, ove depositati presso la cancelleria del tribunale competente. Si applica l'articolo 411, quinto comma.

Il tentativo di conciliazione effettuato ai sensi del primo comma, ove non si pervenga ad una conciliazione, tiene luogo del tentativo di cui all'articolo 410 e determina la procedibilità dell'azione giudiziaria se è stato esperito da un conciliatore iscritto all'albo di cui all'articolo 146-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del presente codice, su richiesta congiunta delle parti, ed è stato effettuato sulla base di memorie scritte dell'attore e del convenuto che illustrano le ragioni di fatto e di diritto della pretesa e della resistenza.

Il verbale del tentativo di conciliazione è redatto e sottoscritto dal conciliatore, dalle

parti e, ove presenti, dai loro difensori. In tale verbale il conciliatore espone gli estremi del tentativo, le eventuali proposte indirizzate alle parti per pervenire ad un accordo, e quanto ritenga utile portare alla conoscenza del giudice per il procedimento. Ad esso sono allegate le memorie scritte delle parti di cui al terzo comma.

Il verbale di mancata conciliazione è depositato presso la cancelleria del giudice competente unitamente al ricorso di cui all'articolo 414. Il giudice, se accerta che sono state rispettate le condizioni di cui al terzo comma, e che la domanda corrisponde all'oggetto per il quale è stato esperito il tentativo di conciliazione, procede direttamente a fissare l'udienza di discussione ai sensi dell'articolo 415.

Il verbale di conciliazione è acquisito agli atti del procedimento e produce tutti gli ulteriori effetti del tentativo di conciliazione esperito ai sensi degli articoli 410, 411 e 412».

Art. 7.

(Arbitrato in materia di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva)

1. Al libro secondo, titolo IV, capo I, sezione I, del codice di procedura civile, dopo l'articolo 412-*quater*, è aggiunto, in fine, il seguente:

«Art. 412-*quinqüies*. - *(Arbitrato in materia di lavoro previsto dalla contrattazione collettiva)* - Nell'ambito delle sedi di cui all'articolo 412-*quater*, primo comma, le parti possono deferire ad arbitri la controversia.

Il lodo arbitrale è dichiarato esecutivo dal giudice cui sia trasmesso a cura delle strutture interessate, nei modi e nei tempi stabiliti dall'articolo 412.1, terzo comma, se è presente la richiesta scritta con la quale le parti dichiarano di richiedere una pronuncia arbi-

trale, l'indicazione dell'arbitro o del collegio arbitrale al quale viene richiesto il lodo, la delimitazione dell'oggetto sul quale viene richiesto il lodo, il termine entro il quale il lodo dovrà essere pronunciato.

Ai lodi di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 412-ter».

Art. 8.

(Modifica dei termini per le fasi processuali)

1. All'articolo 415 del codice di procedura civile, dopo il comma settimo, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Per i procedimenti per i quali sia esperito il tentativo di conciliazione i termini di cui ai commi secondo, terzo, quinto e sesto decorrono dalla data di trasmissione del verbale di mancata conciliazione.

Al convenuto non costituito il decreto di cui al comma secondo è notificato a cura dell'attore, nel rispetto dei termini di cui ai commi quarto e quinto».

Art. 9.

(Domande in via riconvenzionale)

1. All'articolo 418 del codice di procedura civile, dopo il comma quinto, è aggiunto, in fine, il seguente:

«Per i procedimenti per i quali è stato disposto il tentativo obbligatorio di conciliazione, eventuali domande in via riconvenzionale sono proposte, a pena di decadenza, ai sensi dell'articolo 410, ottavo comma».

Art. 10.

(Discussione della causa)

1. All'articolo 420 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti. La mancata comparizione delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice.»;

b) il terzo comma è abrogato;

c) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Quando il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo».

Art. 11.

(Albo dei conciliatori)

1. Dopo l'articolo 146-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito il seguente:

«Art. 146-*ter.* - *(Albo dei conciliatori)* - Presso ogni tribunale è istituito un albo dei conciliatori esperti in materie giuslavoristiche, tenuto dal presidente del tribunale.

All'albo possono iscriversi professori universitari o ricercatori confermati di materie

giuslavoristiche, avvocati e commercialisti di comprovata esperienza nel campo del diritto del lavoro, consulenti del lavoro, sindacalisti, funzionari delle direzioni provinciali e regionali del lavoro e magistrati a riposo.

La domanda d'iscrizione, con allegati i titoli che dimostrino il possesso delle necessarie competenze, è presentata al presidente del tribunale, che vaglia i titoli per l'ammissione.

Gli iscritti all'albo di cui al presente articolo svolgono, su nomina del giudice, la funzione di conciliatori delle controversie di lavoro, ai sensi dell'articolo 410 del codice. Essi possono essere nominati in qualità di conciliatori nelle strutture di cui all'articolo 412-*quater*, comma primo, del codice.

I giudici scelgono i conciliatori tenendo conto della loro esperienza in relazione al tipo di vertenza e con modalità tali da distribuire gli incarichi tra gli iscritti all'albo.

Il presidente del tribunale vigila sul comportamento dei conciliatori, che deve essere improntato ad indipendenza ed imparzialità. Egli dispone la cancellazione dall'albo se ravvisa che non sussistono più le condizioni per il mantenimento dell'iscrizione.

Per le conciliazioni effettuate ai sensi dell'articolo 410 del codice spetta ai conciliatori un'indennità per ogni vertenza trattata, senza alcuna distinzione in relazione al valore della controversia. L'indennità è liquidata dal giudice ed è fissata in euro 100 per ogni tentativo di conciliazione esperito, indipendentemente dal suo esito. Se il tentativo si conclude con la conciliazione della controversia, l'indennità è elevata a euro 150. Se il tentativo non ha luogo per la mancata presentazione di entrambe le parti o del convenuto l'indennità è di euro 75. Gli importi indicati sono aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro della giustizia. Salvo diverso accordo fra le parti l'onere delle spese di conciliazione è diviso in misura uguale tra le parti.

Per le conciliazioni raggiunte ai sensi dell'articolo 412-*quater* del codice il compenso

è stabilito dalla strutture presso cui il conciliatore venga chiamato, ferma restando, in mancanza di diverso accordo per la sua ripartizione, la divisione dell'onere in misura uguale tra le parti».

Art. 12.

(Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali)

1. Dopo l'articolo 64 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

«Art. 64-bis. - *(Tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali)*
- 1. Per le controversie individuali di cui all'articolo 63, il tentativo obbligatorio di conciliazione si svolge a norma dell'articolo 410 del codice di procedura civile».

Art. 13.

(Esonero da responsabilità)

1. Dopo l'articolo 64-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 12 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 64-ter. - *(Esonero da responsabilità)*
- 1. La conciliazione della lite da parte di chi rappresenta la pubblica amministrazione non dà luogo a responsabilità amministrativa».

Art. 14.

(Norma transitoria)

1. Per gli anni 2011 e 2012 gli oneri per il pagamento dell'indennità di cui all'articolo 146-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotto dall'articolo 11 della presente legge, ai conciliatori nominati

dal giudice ai sensi dell'articolo 410 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, sono a carico dello Stato.

2. Il presidente del tribunale, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, esamina le domande, determina l'elenco degli iscritti all'albo di cui all'articolo 146-ter delle citate disposizioni di cui al regio decreto n. 1368 del 1941, introdotto dall'articolo 11 della presente legge. L'albo è aggiornato con cadenza semestrale.

3. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 2 del presente articolo il giudice può affidare il tentativo di conciliazione ad un soggetto che abbia i requisiti di cui all'articolo 146-ter delle citate disposizioni di cui al regio decreto n. 1368 del 1941, introdotto dall'articolo 11 della presente legge.

Art. 15.

(Modifiche e abrogazioni)

1. L'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, è abrogato.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito dell'abrogazione di cui al comma 1, riacquistano efficacia, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 novembre 2010, n. 183, le seguenti disposizioni:

a) articolo 2113, quarto comma, del codice civile;

b) articolo 410-bis del codice di procedura civile;

c) articoli 79, 82 e 83 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

3. Restano abrogate le seguenti disposizioni:

a) articolo 412-bis del codice di procedura civile;

b) articoli 65 e 66 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

